



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive*

 **Regione Emilia-Romagna**

*Regione
Emilia-Romagna*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E
ATTIVITA' SPORTIVE**

***"Giovani Evoluti e Consapevoli"
(GECO)***

ROMA, 11 DICEMBRE 2007

AP 

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE**

E

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta il 22 marzo 2000;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità dell'Accordo medesimo;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente "Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i.;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 203, lettera c), della predetta Legge, che detta la disciplina della programmazione negoziata, definendo i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

VISTO l'articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94 "Delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, concernente “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia dotato di un “Codice unico di progetto”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” che istituisce il Fondo per le politiche giovanili finalizzato alla promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi”, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed all'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale;

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili”;

VISTO il D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 “Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94”;

VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 “Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94”;

VISTO il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147 “Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;

VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2006 con il quale al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive sono affidate “le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 con il quale viene istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive” (POGAS) posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al fine di garantire il necessario supporto organizzativo al Ministro medesimo, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2007 con il quale la predetta Struttura di missione viene prorogata fino al 30 aprile 2008, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

VISTI i D.M. di organizzazione 8 giugno 1999, 19 dicembre 2000, 25 luglio 2001, 31 ottobre 2002 e 19 gennaio 2006;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006;

VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44 “Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica”;

VISTA la Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 “Accordi di Programma Quadro - Modifica delle schede intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”;

VISTA la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 “Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma Quadro”;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1609 del 29/10/2007 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Quadro strategico propedeutico all’Accordo di Programma Quadro in materie di Politiche Giovanili e Attività Sportive e il parere positivo espresso dal Ministero per le Politiche giovanili e Attività sportive e dal Ministero per lo Sviluppo Economico sugli obiettivi e le strategie in esso contenuti;

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna ha ottemperato all’adempimento previsto al comma 1 dell’articolo 3 dell’Intesa della Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 (Rep. 46/CU);

PRESO ATTO che è stata conclusa la procedura di validazione dati inseriti nella banca dati dell’Applicativo Intese ai sensi della succitata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro;

VISTA l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 (Rep. 46/CU), che definisce la quota del Fondo per le politiche giovanili destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome attraverso gli Accordi di Programma Quadro;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta Intesa, è stata attuata la consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 giugno 2007, Istituzione del Fondo per le politiche giovanili, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21/09/2007;

VISTA la nota Prot. DIP/POGAS 3033 – P – del 5 dicembre 2007 con la quale il Dipartimento per le Politiche giovanili e le attività sportive (POGAS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna l’importo esatto della quota ad essa spettante per l’anno 2007, pari ad Euro 4.230.000,00, risultante dalla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili, effettuata ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Intesa in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 e dell’articolo 3, comma 1 del D.M. 21 giugno 2007, secondo i criteri adottati in Conferenza Unificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 19 novembre 2007, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato la proposta del presente Accordo di Programma Quadro in materie di Politiche Giovanili e Attività Sportive denominato “Giovani Evoluti e Consapevoli”(G.E.CO);

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

E

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SPORTIVE**

"Giovani Evoluti e Consapevoli"

(GECO)

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, la tabella A (elenco degli interventi attuativi) e la tabella B (elenco interventi programmatici) del presente articolato, l'allegato 1 (Relazione tecnica) e allegato 2 (schede attività/intervento) costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro (nel seguito Accordo).

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo, in materia di politiche giovanili e sport, ha per oggetto un programma pluriennale di interventi capaci di incidere positivamente sulle politiche della Regione Emilia-Romagna rivolte ai giovani, attraverso rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa, tesi ad un utilizzo integrato ed ottimale delle risorse finanziarie disponibili.
Attraverso tale Accordo si perseguono due finalità sostanziali: da un lato, consolidare e qualificare azioni a favore dei giovani in continuità con le politiche già attive in Emilia-Romagna in vari settori (cittadinanza attiva, informazione, creatività, aggregazione sociale, prevenzione del disagio, il dialogo interculturale..), assumendoli tuttavia in una logica più avanzata di sistema, di sviluppo qualitativo diffuso e di radicamento territoriale; dall'altro lato, realizzare azioni innovative e integrate su nuovi terreni di lavoro, quali l'imprenditoria giovanile e la ricerca tecnologica in rapporto alle politiche culturali e ai settori della multimedialità; la pratica sportiva e il turismo giovanile, valorizzandone il legame con le risorse ambientali e culturali del territorio; la promozione della salute e di stili di vita sani, in un'ottica di prevenzione, di contrasto dei fenomeni di disagio giovanile e di promozione del benessere psicofisico. L'obiettivo è quello di sostenere i giovani nell'affrontare le sfide poste dal nuovo millennio sul piano economico e culturale, ma anche di accrescerne, insieme alle competenze e alla capacità critica, la consapevolezza sul piano sociale, la capacità di accoglienza verso i più deboli, il senso della sostenibilità e della responsabilità. Sulla base di tali premesse il progetto complessivo è stato denominato *GECO-Giovani Evoluti e Consapevoli*.
2. Con il presente Accordo, in virtù di quanto enunciato in premessa, le parti individuano gli specifici progetti considerati prioritari in materia di politiche giovanili e sport nonché le relative risorse finanziarie e le modalità di attuazione dell'Accordo stesso.
3. Gli obiettivi che il presente Accordo persegue sono i seguenti:
 - A. **Promuovere la produzione e la fruizione culturale dei giovani**, sostenendo la ricerca e lo sviluppo della progettualità e della creatività dei giovani artisti emiliano-romagnoli e di quelli attratti dalle opportunità formative e professionali presenti sul territorio regionale. La presenza diffusa in Emilia-

CVB

[Handwritten signature]

Romagna di una solida rete di strutture e luoghi di produzione e offerta di spettacolo, di numerose e qualificate Istituzioni culturali e di Associazioni giovanili che operano nel settore, non solo costituisce il riferimento indispensabile da cui partire, ma un fattore che sollecita a promuovere la sperimentazione di nuovi percorsi, che consentano anche di sovrapporre discipline, linguaggi e tecniche diversi e, più in generale, la creazione di un ambiente culturale vivace e aperto all'innovazione artistica nelle sue diverse espressioni. Più specificatamente l'obiettivo è anche quello di valorizzare le vocazioni artistiche territoriali, documentandole, e di offrire spazi e occasioni di visibilità ai giovani artisti, promuovendone lo scambio con altre esperienze regionali, nazionali ed internazionali;

B. Favorire l'accesso dei giovani al lavoro e all'impresa nei settori produttivi emergenti di alta tecnologia e ICT (*Information and Communication Technologies*), promuovendo la formazione e il sostegno alla nascita di giovani imprese nei settori produttivi emergenti di alta tecnologia e ICT, settori strategici per la competitività della regione nel contesto internazionale e nei quali i giovani sono indubbiamente protagonisti, non solo in quanto consumatori, bensì in quanto portatori di un alto potenziale in termini di innovazione;

C. Promuovere l'informazione, la partecipazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale
L'obiettivo è quello di assumere i giovani come protagonisti del cambiamento e del rafforzamento della coesione sociale, attraverso la loro partecipazione attiva alla vita democratica, garantendo loro le informazioni necessarie per agevolare le scelte di vita e promuovendo un contesto sociale che, anche attraverso un'offerta di spazi e occasioni di aggregazione, faccia emergere le loro potenzialità, ma ne stimoli anche la consapevolezza critica, il senso della responsabilità, la capacità di dialogo, di accoglienza e di integrazione con giovani appartenenti ad altre culture, in una logica di valorizzazione delle differenze e in una prospettiva di piena uguaglianza di diritti e doveri;

D. Promuovere stili di vita sani, la pratica sportiva e il turismo giovanile in una logica di valorizzazione dell'ambiente

Gli obiettivi sono quelli di incoraggiare stili di vita sani e abitudini adeguate al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico, in un'accezione ampia, che va dalla prevenzione e sensibilizzazione dei giovani sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di droghe, dall'inquinamento farmacologico, dall'abuso di sostanze alcoliche, fino all'incentivazione e al sostegno della pratica sportiva e all'educazione alla sostenibilità. Tali obiettivi vengono assunti in un'ottica integrata e in un quadro di sinergie positive tra sport, turismo giovanile e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio.

Articolo 3

Quadro attuativo ed elenco interventi

1. L'attuazione del presente Accordo è prevista attraverso l'esecuzione degli interventi previsti nella sezione attuativa, di cui all'allegata tabella A, e nella sezione programmatica, di cui all'allegata tabella B.
2. L'istruttoria del presente Accordo da parte dei soggetti sottoscrittori riguarda tutti gli interventi inseriti sia nella sezione attuativa che in quella programmatica.
3. La copertura finanziaria degli interventi relativi alla sezione Attuativa e Programmatica sarà effettuata a valere su risorse ordinarie nazionali, regionali, di enti locali, e su risorse di soggetti privati, con esclusione delle risorse per le aree sottoutilizzate a valere sulla legge 208/1998 e s.m..
4. I singoli interventi sono illustrati in dettaglio nella Relazione tecnica (Allegato 1) e nelle Schede intervento (Allegato 2), inserite nell'Applicativo intese del Ministero dello Sviluppo Economico e redatte, ai sensi della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76 e s.m.i., con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese dello stesso Ministero (di seguito SPSTI), citata in premessa.
5. In ogni singola scheda d'intervento è riportata: l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali, al costo complessivo, al

fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.

6. Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.

Articolo 4

Copertura finanziaria e costo degli interventi

1. Il valore complessivo del presente Accordo, costituito dal valore complessivo degli interventi inseriti nella sezione attuativa (tabella A), ammonta a **29.488.754,26** la cui copertura finanziaria è assicurata, dalle seguenti fonti finanziarie:

| FONTI FINANZIARIE | Importi in Euro |
|------------------------------------|------------------------|
| <i>Risorse statali ordinarie</i> | 12.690.000,00 |
| <i>Risorse regionali ordinarie</i> | 10.240.000,00 |
| <i>Risorse comunali</i> | 3.815.254,26 |
| <i>Risorse provinciali</i> | 131.400,00 |
| <i>Risorse di soggetti privati</i> | 2.612.100,00 |
| TOTALE GENERALE | 29.488.754,26 |

2. L'impegno delle risorse a valere sul Fondo per le politiche giovanili, per le annualità 2008 e 2009, sarà assicurato dal POGAS, per le rispettive annualità, sulla base delle disponibilità finanziarie derivanti dalla attribuzione e ripartizione della quota del Fondo per ambito territoriale.
3. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dalla attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal Soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile medesimo, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006 punto 1.1.2.

Articolo 5

Quadro programmatico

1. Nel presente Accordo, oltre agli interventi attuativi di cui all'allegata Tabella A, è altresì previsto un programma di interventi inseriti nella sezione Programmatica, coerenti con gli obiettivi e i criteri dell'Accordo ma che non dispongono delle condizioni tecniche, finanziarie e amministrative per essere immediatamente attivati.
2. Gli interventi programmatici di cui al precedente comma sono riportati nell'allegata Tabella B e opportunamente descritti nella relazione tecnica e prevedono un costo totale pari a **10.880.000,00 euro**.
3. Tali interventi passeranno dalla fase programmatica a quella attuativa, allorché saranno maturate le condizioni tecnico-amministrative e finanziarie per renderli attuabili.
4. Il passaggio tra le due sezioni avverrà mediante approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori ai

sensi del punto 1.1.2 lettera c) della delibera CIPE 14/2006 su proposta del soggetto responsabile dell'Accordo. Successivamente, acquisito da parte del SPSTI, l'assenso dei soggetti sottoscrittori, il Responsabile dell'Accordo curerà l'inserimento dei dati nell'Applicativo Intese, ai sensi delle delibera CIPE n. 44/00 e n. 76/02 e, a seguito della validazione dati, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicherà il completamento della procedura.

5. Il quadro finanziario dell'Accordo si riterrà aggiornato a seguito della predetta comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 6


Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei soggetti sottoscrittori ai sensi e con le procedure previste dal punto 1.1.2 della Delibera CIPE n. 14/06 composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'Accordo e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:
 - riattivazione o annullamento degli interventi;
 - riprogrammazione di risorse ed economie;
 - modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - promozione di Atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione "programmatica" a quella "attuativa";
 - attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede attività/intervento di cui all'Allegato 2 dell'Accordo;
 - b) a fornire al Soggetto Responsabile dell'Accordo tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
 - c) a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, secondo quanto previsto dalla delibera Cipe 14/2006;
 - e) ad attivare e utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - g) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché la proposta delle relative azioni da intraprendere e la disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
 - h) ad attuare le nuove modalità di governo delle Intese Istituzionali di Programma sulla base delle disposizioni di cui alla delibera CIPE 14/2006.

Articolo 7

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato, quale



Soggetto responsabile dell'attuazione, la dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini., Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Progetto Giovani della Regione Emilia – Romagna.

2. Al Soggetto responsabile sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, provvedendo in particolare alla stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori stessi ;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - e) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati nelle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede attività/intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese e comunicare al SPSTI la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata come indicato al par. 4.1 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del CUP (codice unico di progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne in tempi utili l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);
 - h) inviare al SPSTI ed alle Amministrazioni centrali firmatarie, entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo a quello della stipula -, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
 - j) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori, il quale provvede secondo le disposizioni della delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14;
 - k) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme parere del Comitato Intesa Paritetico, di cui alla citata delibera CIPE 14/2006, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
 - l) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, secondo le modalità previste dalla richiamata delibera CIPE n. 14/2006.

Articolo 8

Soggetto responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Nelle apposite schede dell'allegato 2 viene indicato, per ogni intervento, il "Responsabile di intervento" che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento", ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del DPR 554/1999 per le parti non abrogate dal suddetto Decreto legislativo 163/2006.



2. Il Responsabile di Intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 8 del DPR 554/1999 per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;
 - d. verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - e. trasmettere al Soggetto Responsabile dell'Accordo la scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;
 - f. fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
 - g. consegnare, in particolare, al Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 9

Monitoraggio

1. Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto previsto dalla Intesa Istituzionale di Programma e da quanto riportato nel presente Accordo, in base alle procedure stabilite dalla Delibere CIPE in materia, con particolare riferimento all'allegato n. 4 della Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 e alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese citata in premessa.

Articolo 10

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferirà le risorse relative al Fondo per le politiche giovanili, alla Regione, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
 - l'importo relativo alla annualità 2007, entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
 - le risorse relative alle successive annualità graveranno sugli esercizi finanziari corrispondenti e i relativi importi verranno trasferiti, sempre in relazione alle disponibilità di cassa, sulla base dello stato di avanzamento degli interventi realizzati, come risultante dai dati di monitoraggio semestrale dell'Applicativo Intese del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 11

Accordi integrativi

1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal presente Accordo, si potrà procedere a definire ulteriori iniziative, oltre quelle già programmate nel presente atto, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio, tramite la stipula di successivi accordi integrativi al presente Accordo.

Articolo 12

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la questione al Comitato Intesa Paritetico.

Articolo 13

Inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Tavolo dei sottoscrittori, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Tavolo dei sottoscrittori, ove non riuscisse a risolvere le problematiche sottoposte, invia gli atti al Comitato Intesa Paritetico, ai sensi della Delibera CIPE n. 14/06.

Articolo 14

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.
3. Possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo secondo le procedure previste dalla delibera CIPE 14/2006.
4. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
5. La Regione dichiara di avere effettuato, sotto la sua responsabilità, l'istruttoria relativa alla procedura di selezione degli interventi, la verifica dei requisiti di ammissibilità al finanziamento, nonché l'individuazione dei Soggetti attuatori degli interventi finanziati nel presente Accordo nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria. La Regione dichiara, altresì, che tutti gli interventi del presente Accordo verranno attuati nel pieno rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi regolamenti di attuazione.

6. L'Accordo ha durata fino al completamento degli interventi in esso previsti, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa, previa approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori.
7. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolato le parti rimandano a quanto previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa.


Roma, 11 dicembre 2007

Ministero dello Sviluppo Economico
Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese
Ing. Aldo Mancurti



.....

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive
Responsabile del Dipartimento
Dott. Roberto G. Marino



.....

Regione Emilia – Romagna
Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Progetto Giovani
Dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini



.....